



Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

A.C. 2122

Dossier n° 253 - Schede di lettura
14 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2122
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	25 settembre 2019
assegnazione:	8 ottobre 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, XII Affari sociali e XIV Politiche UE
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

Nel quadro del **partenariato strategico tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi**, istituito nel 1999 dal primo Vertice dei Capi di Stato e di governo, il 18 maggio 2010 - in occasione del VI Summit UE-ALC - le Parti hanno convenuto di costituire la **Fondazione UE-ALC** con l'obiettivo di approfondire le relazioni reciproche, realizzare gli obiettivi comuni con la partecipazione attiva delle rispettive società civili e promuovere una maggiore visibilità reciproca. La Fondazione, è stata inizialmente costituita come organismo tedesco di diritto civile, ad Amburgo nel 2011, in attesa della conclusione dell'accordo internazionale costitutivo necessario per trasformarla in un'organizzazione internazionale. L'Accordo firmato il 25 ottobre 2016 è entrato in vigore il 17 maggio 2019. L'Accordo si compone di un breve preambolo e di 30 articoli.

L'art. 1 individua l'oggetto dell'Accordo: istituisce la Fondazione, fissandone gli obiettivi.

L'art. 2 definisce la natura della Fondazione, come organizzazione internazionale di natura intergovernativa con sede ad Amburgo.

L'art. 4 indica che membri della Fondazione sono esclusivamente l'Unione europea, gli Stati membri dell'UE e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi che hanno espresso il consenso ad essere vincolati dall'Accordo, secondo le rispettive procedure interne; la Fondazione è anche aperta alla partecipazione della CELAC.

L'art. 4 attribuisce alla Fondazione personalità giuridica internazionale e per la realizzazione degli obiettivi nel territorio dei Paesi membri, conformemente al diritto interno di ciascuno.

Gli articoli 5 e 6 definiscono gli obiettivi della Fondazione e i criteri per le attività, promuovendo

la partecipazione della società civile e delle istituzioni accademiche per il rafforzamento del partenariato strategico e incentivando gli scambi e reti tra attori della società civile delle Parti.

L'art. 7 delinea le attività della Fondazione che comprendono iniziative per sensibilizzare, stimolare il dibattito e l'approfondimento, lo scambio di conoscenze e buone prassi sulle tematiche affrontate nelle riunioni del partenariato CELAC-UE (programmi di cooperazione, seminari, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di formazione, studi, pubblicazioni, mostre e piattaforme informatiche). Inoltre la Fondazione può avviare iniziative in associazione, oltre che con i propri membri, con istituzioni pubbliche e private e di organizzazioni internazionali e regionali.

Gli articoli da 8 a 15 disciplinano la struttura della Fondazione, precisandone composizione, competenze e modalità di lavoro. La Fondazione comprende: il Consiglio dei governatori, il Presidente e il direttore esecutivo (art. 8). Il **Consiglio dei governatori** è composto da rappresentanti di ciascuno dei membri della Fondazione; si riunisce a livello di alti funzionari a margine delle riunioni di alti funzionari CELAC-UE e, se del caso, a livello di Ministri degli affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE. L'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EUROLAT) e l'Assemblea parlamentare paritetica ACP è invitata a nominare in rappresentante dell'UE e uno dei Caraibi in veste di osservatori presso il Consiglio dei governatori (art. 9). La Presidenza del Consiglio dei governatori è esercitata da due Presidenti in rappresentanza dell'UE e dei paesi dell'America latina e dei Caraibi (art. 10).

Il Consiglio nomina il **Presidente della Fondazione e il Direttore esecutivo**; adotta gli orientamenti generali e stabilisce le priorità operative per le attività della Fondazione; approva i programmi di lavoro (annuali e pluriennali), il bilancio annuale (per l'anno successivo), la relazione annuale e il rendiconto finanziario (per l'anno precedente), la struttura organizzativa e lo statuto del personale della Fondazione, nonché i criteri per il controllo e l'*audit* dei progetti; risolve le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo; approva la conclusione dell'accordo di sede, di accordi che la Fondazione può concludere con gli Stati dell'America latina e dei Caraibi e gli Stati membri dell'Unione europea in materia di privilegi e immunità, nonché di accordi con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici e privati negoziati dal Direttore esecutivo; valuta le attività della Fondazione, sulla base delle relazioni presentate dal Direttore esecutivo (articolo 11). Il Consiglio dei governatori si riunisce due volte l'anno, in coincidenza delle riunioni CELAC-UE a livello di funzionari e su iniziativa del Presidente, del direttore esecutivo o di un terzo dei suoi membri per riunioni straordinarie (art. 12); opera in presenza di oltre la metà dei membri e adotta le decisioni per consenso (art.13).

L'art. 14 stabilisce che il **Presidente della Fondazione** viene designato dal Consiglio dei governatori tra i candidati indicati dai membri della Fondazione, per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il Presidente è una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi che nell'Unione europea, esercita le proprie funzioni su base volontaria, ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il Presidente designato proviene da uno Stato membro dell'Unione europea, il direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. Il Presidente rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne e ne assicura la visibilità, riferisce alle riunioni dei Ministri degli affari esteri, ad altre riunioni ministeriali e al Consiglio dei governatori; fornisce consulenza al Direttore esecutivo nell'elaborazione dei programmi di lavoro e del bilancio che dovrà essere approvato dal Consiglio dei governatori.

Il **Direttore esecutivo della Fondazione**, secondo quanto previsto all'articolo 15, è anch'egli designato dal Consiglio dei governatori per quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle candidature presentate dai membri della Fondazione. La carica è retribuita e viene esercitata con un criterio di alternanza tra le Parti, analogamente a quella del Presidente della Fondazione. Il Direttore esecutivo, come rappresentante giuridico della Fondazione, elabora i programmi pluriennali ed annuali ed il bilancio della Fondazione in consultazione con il Presidente; nomina e dirige il personale, esegue il bilancio, presenta al Consiglio dei Governatori relazioni periodiche e annuali, prepara le riunioni e assiste il Consiglio dei governatori; tiene i contatti con la società civile e le istituzioni coinvolte nell'attività della Fondazione; conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la sede o con altri Stati membri della Fondazione sui privilegi e le immunità di cui essa gode sul loro territorio; negozia accordi della Fondazione con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici e privati, previa informazione e consultazione del Consiglio dei governatori.

L'articolo 16 disciplina il finanziamento della Fondazione, che è assicurato tramite contributi versati su base volontaria dai membri. In casi specifici, su autorizzazione del Consiglio dei governatori, la Fondazione può generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario, i locali che ospitano la sede della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Gli articoli da 17 a 19 disciplinano l'audit e pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici che essa può istituire.

Il Consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti per verificare i conti della Fondazione. I conti certificati, che illustrano le attività e passività, le spese e le entrate, sono messi a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre 6 mesi da tale data, e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei governatori (articolo 17). Il Presidente sottopone, ogni quattro anni, una relazione sulle attività della Fondazione alla valutazione del Consiglio (articolo 18). La Fondazione ha quattro *partner* strategici iniziali (da parte dell'Unione europea, *l'Institut des Amériques* in Francia e la regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la *Fundación Global Democracia y Desarrollo* nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite). Può istituire ulteriori partenariati con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, nel rispetto dell'equilibrio bi-regionale (articolo 19).

L'art. 20 stabilisce che lo **status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del Consiglio dei governatori, del Presidente, del Direttore esecutivo** e dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale tedesca ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni sono disciplinate da un accordo di sede. La Fondazione può stipulare con altri membri accordi relativi a privilegi e immunità per garantire il corretto funzionamento della Fondazione. La Fondazione, nell'ambito delle sue attività, è esonerata da qualsiasi imposta diretta; il direttore esecutivo e i membri del personale della Fondazione sono esonerati dalle imposte nazionali su stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione.

Le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate nel partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea (articolo 21). In relazione alla risoluzione delle controversie, l'art. 22 stabilisce che saranno risolte tramite negoziati diretti tra le parti e in caso di mancata composizione, la controversia sarà sottoposte alla decisione del Consiglio dei governatori.

L'Accordo può essere modificato su iniziativa del Consiglio dei governatori o su richiesta di una delle parti e le modifiche sono adottate per consenso (articolo 23); è aperto alla firma e alla ratifica fino alla sua entrata in vigore e, successivamente, all'adesione (articolo 24); entra in vigore trenta giorni dopo che otto Parti di ciascuna regione, comprese la Repubblica federale di Germania e l'Unione europea, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o adesione (articolo 25). L'Accordo ha durata indeterminata; può essere denunciato da ciascuna Parte mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica; la denuncia ha effetto dodici mesi dopo che è pervenuta la notifica (articolo 26).

La Fondazione è sciolta se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure se i suoi membri decidono di denunciarlo. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi (art. 27).

Il depositario dell'Accordo è il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (articolo 28).

Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, le Parti possono formulare riserve o dichiarazioni in merito al testo dell'Accordo, a condizione che esse non siano incompatibili con il suo oggetto e le sue finalità (articolo 29).

L'articolo 30, detta le disposizioni transitorie, e prevede che all'entrata in vigore dell'Accordo la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto tedesco terminerà le proprie attività e sarà sciolta. Le attività e le passività, le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla neo-costituita Fondazione internazionale UE-ALC.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, in particolare, pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che non vi si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo da eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge è corredato oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica, da un'analisi tecnico normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dell'AIR, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.